


Ronchi dei Legionari



A Aeroclub Friulano



e p.c. Aeroclub Far East  
Enti ordinati aeroporto Campoformido

Oggetto: Aeroporto di Udine-Campoformido. Ordinanze n. 8/2009 e n. 9/2009

Si trasmettono, in allegato, le ordinanze di cui all'oggetto.

Cordiali saluti

D'ordine del Direttore Aeroportuale Valerio Bonato  
Ispettore Ciesa Emanuele





Direzione Aeroportuale  
Venezia - Ronchi dei Legionari

**ORDINANZA N. 8/2009**

**Oggetto: Aeroporto Campoformido di Udine.**  
Spazio aereo, norme operative e condizioni d'uso dell'aeroporto.

Il Direttore Aeroportuale di Venezia-Ronchi dei Legionari, di concerto con il Capo Ufficio di Ronchi e la Direzione Operazioni di Venezia,

**Visto**

- gli articoli 687 e 688, 692 e 693, 699, 718, 1161, 1164, 1174, 1231, 1235 del Codice della Navigazione di cui al D.L.vo 96/2005 e D.L.vo n.151 del 15 marzo 2006,
- visto il Decreto Legislativo nr. 250/97 istitutivo dell'Enac
- visto il D. I. del 2.5.2008 con cui il sedime aeroportuale è passato dal demanio militare a quello civile

**Considerato**

- opportuno regolamentare e disciplinare l'uso dello spazio aereo nei casi di concomitanza di attività aeronautiche sul sedime aeroportuale,

**ORDINA**

**Art. 1 – Spazio aereo**

Sull'aeroporto statale civile di Udine Campoformido, essendo lo stesso inserito in spazio aereo di classe "G" come definito dall'AIP – Italia, vige il principio della responsabilità dei piloti senza necessità di autorizzazione. E' obbligo dell'ente fiduciario pubblicare su proprio sito dedicato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza apposita procedura di *ingresso e uscita con circuito di traffico*.

Per le comunicazioni T/B/T dovrà essere utilizzata la banda di frequenza aeronautica 119.05 Mhz .

**Art. 2 – L'ente fiduciario**

Presso l'aeroporto opera un fiduciario dell'Enac il quale ha il compito dell'espletamento dei seguenti servizi aeroportuali:



Aeroporto "Marco Polo"  
Viale Galileo Galilei, 30/1  
30030 Venezia Tessera  
c.f. 97158180584

tel. +39 041 2605706/1/4  
fax +39 041 2605711  
aero.venezia@enac.rupa.it  
www.enac-italia.it



**Direzione Aeroportuale  
Venezia - Ronchi dei Legionari**

- antincendio, vigilanza security e custodia, riscossione diritti aeroportuali, tenuta registro di volo, biga radio, carburanti e manutenzione ordinaria.

A fronte di tali servizi, previa approvazione, al fiduciario è consentito richiedere il pagamento di apposite tariffe.

### **Art. 3 - Servizio Antincendio**

Il servizio antincendio è assicurato dal fiduciario designato nei giorni e nelle ore indicati in AIP-ITALIA.

L'apertura dell'aeroporto coincide con l'efficienza funzionale del servizio antincendio.

Nei casi di prevista mancanza degli addetti o mezzi antincendio nei giorni di apertura indicati in AIP-Italia o nei casi di sopravvenuta mancanza del numero di addetti previsto, tale notizia deve essere comunicata all'Ufficio Aeroportuale Enac competente, il quale provvede all'emanazione del conseguente notam di chiusura dell'aeroporto.

### **Art. 4 - Uso della biga radio**

Sull'aeroporto è consentito l'uso di stazione radio fissa a terra (biga radio) per i seguenti scopi:


- diffusione delle informazioni ai piloti relative al traffico e alle condizioni meteo;
- esigenze specifiche della scuola di pilotaggio e della scuola di Volo da Diporto o Sportivo (VDS).

Essendo l'aeroporto situato in spazio aereo di classe "G", il traffico non è sottoposto a clearance.

### **Art. 5 - Attività VDS**

L'attività di VDS è consentita solo se svolta con apparecchi ultraleggeri (ULM) basati sull'aeroporto e provvisti di controllo su tre assi e apparato radio portatile per uso aeronautico. I piloti devono essere in possesso di licenza di pilotaggio o attestato di volo corredato da attestazione di conoscenza di nozioni di "navigazione aerea" rilasciata dal Direttore dell'Aeroclub, o della scuola VDS, di appartenenza.

Gli ULM provenienti da altro aeroporto possono atterrare sullo scalo di Campoformido solo se autorizzati dall'Ufficio Aeroportuale Enac sulla base di formale presentazione del Direttore dell'Aeroclub, o della scuola VDS, di appartenenza.



Aeroporto "Marco Polo"  
Viale Galileo Galilei, 30/1  
30030 Venezia Tessera  
c.f. 97158180584

tel. +39 041 2605706/1/4  
fax +39 041 2605711  
aero.venezia@enac.rupa.it  
www.enac-italia.it



Direzione Aeroportuale  
Venezia - Ronchi dei Legionari

### Art. 6 – Area di manovra

L'ente fiduciario assicura lo standard operativo dell'area di manovra (piste e bretelle) e segnala alla Direzione Aeroportuale eventuali criticità con richiesta di notam. Interviene inoltre per quei provvedimenti di minuta manutenzione che siano urgenti e di facile realizzabilità. Diversamente ne informa il titolare della ditta concessionaria del servizio sfalcio erba e la Direzione Aeroportuale.

L'accesso degli aeromobili alle piste avviene dalle bretelle autorizzate.

L'occupazione dell'area di manovra mediante autoveicoli o automezzi, se non autorizzata, è vietata, costituendo gli stessi pericolo per la navigazione aerea ai sensi dell'art. 711 del Codice della Navigazione.

La contravvenzione a questo articolo viene sanzionata a termini dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

### Art. 7 - Sanzioni


Le trasgressioni alla presente ordinanza, escluso le violazioni di cui all'art. 6, sono punite ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

### Art. 8 Applicabilità

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e fare osservare.

Ronchi dei Legionari, lì 23 luglio 2009



IL DIRETTORE AEROPORTUALE  
Valerio Bonato

Aeroporto "Marco Polo"  
Viale Galileo Galilei, 30/1  
30030 Venezia Tessera  
c.f. 97158180584

tel. +39 041 2605706/1/4  
fax +39 041 2605711  
aero.venezia@enac.rupa.it  
www.enac-italia.it



Direzione Aeroportuale  
Venezia - Ronchi dei Legionari

**ORDINANZA N. 9 /2009**

Il Direttore Aeroportuale di Venezia - Ronchi dei Legionari, di concerto con il Capo Ufficio di Ronchi,

- Considerata** la necessità di disciplinare l'accesso delle persone alle aree sterili dell'**Aeroporto di Campoformido**;
- Sentito** L'Ufficio di Polizia di Frontiera dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari;
- Visti** gli art. 688, 689, 718, 719, 720, 1174, 1231, 1235 del Codice della Navigazione;

**ORDINA**

**Art. 1 - Definizioni**

Agli effetti della presente Ordinanza si definiscono:

- a) **Area di Movimento:** la parte dell'Aeroporto destinata al movimento al suolo degli aeromobili, comprensiva dell'area di manovra e del piazzale;
- b) **Piazzale:** area delimitata dell'aeroporto destinata agli aeromobili per l'imbarco e lo sbarco, per il rifornimento e la sosta;
- c) **Area di manovra:** parte dell'aeroporto utilizzata dagli aeromobili per il decollo, l'atterraggio ed il rullaggio, con esclusione del piazzale;
- d) **Air side:** area dell'aeroporto che comprende il piazzale, l'area di manovra e le vie di percorrenza sia destinate al movimento degli aeromobili e dei veicoli che destinate alla stazione meteo militare, oltre alle aree e agli hangar aeromobili per il trattamento dei materiali degli aeromobili;
- e) **Land side:** area dell'aeroporto costituita da fabbricati o costruzioni percorrendo i quali si accede all'air side.

**Art. 2 - Il compendio aeroportuale**

Il compendio aeroportuale di Campoformido Sud consta di due sedimi, uno statale civile, assegnato all'Enac, e l'altro regionale. Sia il primo che il secondo comprendono al loro interno una area land side e una air side. Le due aree air side si compenetrano una nell'altra a fini operativi.

**Art. 3 - Varchi esterni**

L'accesso al sedime statale assegnato all'Enac lato land side avviene tramite due varchi, entrambi posti sulla SS Pontebbana, il primo che conduce alla sede del fiduciario, il secondo che conduce all'area della proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia ("Regione") e alla postazione radio sonda militare inserita nello stesso sedime lato air side.



**Direzione Aeroportuale  
Venezia - Ronchi dei Legionari**

Il controllo e gestione del primo varco ricade nella responsabilità dell'Ente legittimato, quello del secondo spetta all'Aeronautica Militare o alla Regione in prosieguo se così determinato dall'Enac.

**Art. 4 - Area demaniale statale**

**Accesso all'air side**

Dal lato land side a quello air side si accede attraverso appositi varchi interni, tutti muniti di chiusura a chiave.

Il controllo di tali varchi - con la responsabilità connessa - spetta al fiduciario.

Alle vie di percorrenza, al piazzale aeromobili e agli hangar inseriti nel sedime statale possono accedere:

- a) le Autorità in adempimento a funzioni inerenti alla loro carica, se scortate da personale autorizzato dagli Enti legittimati;
- b) i Funzionari dell'ENAC in possesso dei regolari tesserini di riconoscimento;
- c) i soci degli Enti legittimati dall'ENAC.

La via di percorrenza destinata alla stazione meteo può inoltre essere impegnata da personale militare dell'A.M. opportunamente individuato.

All'area di manovra dello stesso sedime, oltre alle persone di cui ad a) e b) possono accedere solo i soci di cui a c) impegnati nelle operazioni di volo.

**Art. 5 - Obbligo di tesserino aeroportuale sull'air side**

In caso di manifestazioni pubbliche sia autorizzate dall'Aeroclub d'Italia ai sensi dell'art. 2 della L. 240/1954 che dalla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 141 del TULPS, o in ogni caso quando disposto dalla Direzione Aeroportuale, l'ingresso in air side o sulla parte destinata alle operazioni di volo è consentito solo a persone munite di tesserino aeroportuale riportante il nome della persona e dell'ente che la accredita. Tale tesserino viene rilasciato dall'Ente legittimato che organizza la manifestazione - o dalla Regione se il transito sull'air side avviene dalla propria area - sulla base di presentazione di domanda in carta semplice come da allegato. La domanda viene conservata agli atti dell'Ente o della Regione a seconda dei casi.

Il titolare della tessera ha l'obbligo di tenerla esposta sulla persona in modo ben visibile per consentire un'immediata identificazione.

**Art. 6 - Area di proprietà della Regione**

Per accedere all'area di proprietà della Regione si impegna inizialmente il varco esterno di cui all'art. 3 della presente ordinanza sottoposto al controllo dell'A.M. - o dalla Regione in prosieguo se così determinato dall'Enac. Quindi si procede tramite apposito cancello la cui apertura e chiusura rimane nella competenza della Regione medesima.



**Direzione Aeroportuale  
Venezia - Ronchi dei Legionari**

L'Ente territoriale è responsabile della gestione della parte land side dell'area di proprietà unitamente a quella air side ai fini della security.

L'area air side in particolare, essendo interconnessa all'area air side del restante sedime assegnato all'ENAC, è sottoposta all'osservanza dei seguenti requisiti operativi e tecnici:

- sotto il profilo della safety:
  - a) deve essere individuato dalla Regione, che rimane competente e responsabile dell'area, un responsabile di campo che dirige la movimentazione degli aeromobili dagli hangar alla bretella di collegamento con la pista;
- sotto il profilo della security:
  - a) coloro che utilizzano l'hangar per scopi operativi (es. officina o manutenzione aerei), compreso il responsabile di campo, devono avere frequentato un corso specifico di formazione security;
  - b) dovrà essere mantenuto elenco aggiornato di persone autorizzate ad accedere agli aeromobili;
  - c) i piloti esterni, se non conosciuti, devono essere autorizzati ad accedere all'hangar solo da parte di un responsabile legittimato che ne avrà riportato nominativo e dati personali su apposito registro;
  - d) i varchi di accesso all'air side interno devono essere muniti di chiusura a chiave.

**Art. 7 - Divieto di caccia e presenza di animali**

All'interno del sedime aeroportuale sono vietate la caccia e l'abbattimento degli animali.

I cani e gli altri animali, devono restare costantemente sotto il diretto controllo degli interessati e in ogni caso non devono arrecare disturbo alle persone.

**Art. 8 - Osservanza di norme di polizia e sicurezza della navigazione aerea**

In ambito aeroportuale tutte le persone sono tenute ad osservare le norme di carattere generale e speciale dettate in materia di polizia aeroportuale e di sicurezza della navigazione aerea.

Sotto il profilo della circolazione di autoveicoli, vigono le norme del Codice della Strada. In tutti i casi comunque in prossimità di bretelle di collegamento all'area di manovra non dovranno essere superati i 20 km. orari.

Il diritto di precedenza è riservato agli aeromobili in rullaggio o trainati.

Sull'area di movimento dell'aeroporto è severamente proibito fumare. Attresi è vietato gettare carte, oggetti vari o rifiuti di qualsiasi genere e tutti sono tenuti al mantenimento dell'ordine, della pulizia e della decenza.

Sull'area di manovra, ove non espressamente autorizzato dall'Ufficio Aeroportuale Enac, è vietata la sosta di automezzi e autoveicoli.



**Direzione Aeroportuale  
Venezia - Ronchi dei Legionari**

L'inosservanza a tale disposizione, in quanto la sosta si configura quale pericolo per la navigazione ai sensi dell'art. 711 del Codice della Navigazione, verrà sanzionata a termini dell'art. 1231 dello stesso Codice.

L'Enac attraverso visite ispettive verificherà l'applicazione delle particolari disposizioni e conseguentemente richiamerà adeguatamente eventuali responsabili.

#### **Art. 9 - Sanzioni**

Ai contravventori alla presente ordinanza, escluso le violazioni di cui all'art. 8, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

All'elevazione della sanzione provvede il personale dell'E.N.A.C., la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e i Vigili Urbani dei Comuni di Piasan di Prato e di Campoformido.


La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

Ronchi dei Legionari, 23 luglio 2009



DIRETTORE DELL'AEROPORTO  
Ing. Valerio Bonato



Aeroporto "Marco Polo"  
Viale Galileo Galilei, 16/1  
30030 Venezia Tessera  
c.f. 97158180584

tel. +39 041 2605701/13  
fax +39 041 2605711  
aero.venezia@enac.gov.it  
www.enac.gov.it